

La comunicazione all'anagrafe dei conti dei rapporti "scudati" di Angela Monti

Le nuove disposizioni in tema di scudo fiscale contenute nell'art. 13-*bis* del D.L. n. 78/2009 non introducono alcuna novità in tema di riservatezza rinviando integralmente alla disciplina contenuta nel D.L. 350/2001.

Come noto, anche questa volta, come nelle precedenti versioni dello scudo, il contribuente non gode dello stesso regime di riservatezza per tutte le ipotesi di emersione: il grado di riservatezza attribuito alla dichiarazione riservata è differente a seconda che si tratti di <<rimpatrio>> o di <<regolarizzazione>>.

Mentre il contenuto della dichiarazione di rimpatrio non viene comunicato da parte degli intermediari né all'autorità finanziaria né all'UIF (art. 14, comma 2, del D.L. n. 350/2001 a cui rinvia il comma 4 dell'art. 13-*bis* in commento) analoga riservatezza non è garantita alle operazioni di regolarizzazione che richiedono invece la segnalazione nominativa prevista dall'art. 1, comma 3, del D.L. n. 167/1990.

Ciò è stato ribadito nella interpretazione dell'Agenzia delle Entrate che nella circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009 ha precisato che *“limitatamente alle operazioni di regolarizzazione, gli intermediari devono comunicare i dati e le notizie relativi alle operazioni stesse ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del predetto decreto legge. Quest'ultimo obbligo non vale per le operazioni di rimpatrio al fine di garantire il regime di riservatezza previsto dall'art. 14 D.L. decreto legge n. 350 del 2001”*.

La tecnica del rinvio utilizzata dal legislatore ha tuttavia creato un vuoto normativo in merito all'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria previsto dall'art. 7, comma 6, DPR 605/1973.

Tale obbligo è stato introdotto dal D.L. 4 luglio 2006 n. 223 e, pertanto, non ha costituito né avrebbe potuto costituire oggetto di autonoma regolamentazione nella disciplina della precedente versione di scudo fiscale.

Nulla si dice a riguardo neppure nella recente circolare nella quale l'Agenzia delle Entrate si è limitata ad affermare che *“gli intermediari che ricevono le dichiarazioni riservate non devono fornire all'Amministrazione finanziaria i dati e le notizie relativi alle stesse. I dati relativi alle operazioni di emersione effettuate non soltanto non sono comunicati all'Amministrazione al momento dell'operazione, ma non sono forniti nemmeno successivamente in sede di accertamento”*.

Siffatta precisazione non sembra possa essere utilizzata per escludere la sussistenza dell'obbligo di comunicazione anche per i "conti scudati" posto che le comunicazioni all'anagrafe tributaria di cui si è detto non sono finalizzate solo all'attività di accertamento tributario, ma possono essere utilizzate anche *"per le attività connesse alla riscossione mediante ruolo" o "ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione"*.

A ciò si aggiunge che l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 18/E del 4 aprile 2007 ha espressamente annoverato tra i rapporti da comunicare all'Anagrafe tributaria anche quelli rientranti nell'ambito di applicazione della normativa sullo scudo fiscale *"ciò in quanto il regime di riservatezza che contraddistingue tali rapporti non rileva ai fini della comunicazione prevista dall'art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605/1973, ma può essere eventualmente opposto all'Amministrazione finanziaria all'atto della richiesta di informazioni specifiche circa i contenuti del rapporto"*.

In assenza di una specifica disposizione di legge, la normativa in vigore non consente di sostenere – come da alcuno proposto – la sicura inesistenza dell'obbligo per gli intermediari di comunicazione all'anagrafe dei conti dei rapporti "scudati" in deroga agli obblighi previsti dalla normativa citata. Anzi, le considerazioni sopra esposte depongono piuttosto per la conclusione opposta. Nemmeno un intervento chiarificatore da parte dell'Agenzia delle Entrate varrebbe in realtà a fugare ogni dubbio stante l'efficacia di interpretazione meramente "interna" delle circolari che non vincolano di certo i pubblici ministeri e i giudici (in sede penale e civile), destinatari anch'essi, come abbiamo visto, dei dati emergenti dall'anagrafe dei conti.